



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 19 dicembre 2014

Fissazione di una tariffa ospedaliera nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità

Sentenza C-529/2012 del 10 dicembre 2014:

Qualora, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità, le trattative tariffali tra ospedali ed assicuratori falliscano, compete al Consiglio federale di definire, in modo autoritativo, i parametri di riferimento per la fissazione delle tariffe. D'intesa con le parti alla convenzione tariffale, il Consiglio federale stabilisce i principi tariffali generali ed astratti in base ai quali il Dipartimento federale dell'interno (DFI) potrà quindi determinare la tariffa specifica nel singolo caso. Nella propria decisione, il Tribunale amministrativo federale (TAF) constata la mancanza di principi generali ed astratti nell'ambito in questione.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità, vige il principio secondo cui i fornitori di prestazioni (ospedali e case di cura) stipulano delle convenzioni tariffali con gli assicuratori. In tale contesto, le parti alla convenzione tariffale dispongono di un'ampia autonomia. A differenza della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la legge federale sull'assicurazione militare (LAM) e la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) non contengono alcuna disposizione di merito sulla fissazione delle tariffe ospedaliere.

Nella sua sentenza, il TAF constata che, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità, mancano dei principi generali ed astratti applicabili al regime tariffale ed alla determinazione dei costi per il rimborso delle prestazioni, sia nella legge sia nell'ordinanza. In assenza inoltre di una convenzione tariffale, compete al Consiglio federale di definire, in modo generale ed astratto, i principi per la determinazione delle tariffe. Soltanto in seguito, il DFI potrà quindi fissare mediante decisione una tariffa specifica, ossia il valore del punto tariffale o del tasso base nel singolo caso (cfr. anche sentenza parziale del TAF del 3 dicembre 2013, DTAF 2013/58). Questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Nel caso in esame, una clinica privata non convenzionata ha interposto ricorso contro la decisione del DFI. Il Dipartimento ha fissato il tasso base per la cura ospedaliera di pazienti nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità, fondandosi sulla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi. La decisione im-

pugnata deve tuttavia essere annullata, poiché manca una base legale generale e astratta. In assenza di una convenzione tariffale e della fissazione di una tariffa, si applica la regola, secondo cui gli assicurati hanno diritto al rimborso dei costi che avrebbero dovuto sostenere se fossero stati curati nel reparto comune nel più vicino ospedale convenzionato.

Questa sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugunate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.